

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67452 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2023

*Il dirigente:* CAFIERO

23A06070

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023.

**Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2023 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999).** (Delibera n. 24/2023).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordi-

no degli enti previdenziali», e successive modificazioni, in particolare, l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, di seguito Fondo, previa deliberazione di questo comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito CSR, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, presso le amministrazioni centrali e regionali, di seguito nuclei, ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, istituito presso questo stesso Comitato;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), in base al quale le risorse stanziare per il citato Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del Sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i nuclei delle Province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di concorso delle medesime province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 6 concernenti rispettivamente l'utilizzo del CUP per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere



pubbliche», e in particolare l'art. 7 comma 1 il quale prevede che i Ministeri individuino nei nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), il quale prevede che il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, con il quale sono stati assegnati al Fondo euro 2.811.210,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'art. 41, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 1, comma 7, citata legge 17 maggio 1999, n. 144, disponendo, dall'anno 2021, l'assegnazione annuale di 900.000 euro per il funzionamento del Sistema MIP/CUP;

Ritenuto che anche per il 2023 le attività di raccordo poste in capo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, siano svolte senza aggravio per il citato Fondo;

Vista la delibera CIPE 18 marzo 2013, n. 26, ed in particolare il punto 6, in cui si dispone che «I nuclei invieranno una relazione annuale, da predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni CIPE sia sul cofinanziamento da parte delle amministrazioni di appartenenza»;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 126, con la quale è stato previsto che il DIPE istituisce un Tavolo permanente per assicurare la governance multilivello ed il presidio costante delle disponibilità del Fondo e della continuità e adeguatezza dei flussi finanziari;

Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3396, con la quale il DIPE ha trasmesso la proposta di revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei alla CSR, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Considerato che la CSR, con parere 27 luglio 2017, n. 114, ha approvato la sopracitata proposta;

Considerato che il DIPE ha convocato periodicamente il sopracitato Tavolo permanente la cui ultima riunione annuale si è tenuta in data 16 maggio 2023;

Vista la nota 15 giugno 2023, n. 221 con la quale il segretario di questo Comitato ha trasmesso alla CSR la proposta di riparto per l'anno 2023 delle risorse del Fondo;

Considerato che nella seduta del 12 luglio 2023 la CSR si è espressa favorevolmente con parere n. 152/CSR in merito alla suddetta proposta di riparto del Fondo per l'annualità 2023;

Vista la nota 19 luglio 2023, n. 6704, con la quale il segretario del CIPESS propone l'inserimento all'ordine del giorno di questo comitato della proposta di riparto delle risorse del fondo per l'annualità 2023;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno di questo comitato, approvato con delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del comitato interministeriale per la programmazione economica» come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;

Vista la nota 20 luglio 2023 n. 6762 predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il riparto per l'anno 2023 del fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo lo schema di cui alla tabella 1 seguente:

TABELLA 1 - PROPOSTA DI RIPARTO DEL FONDO - ANNO 2023  
(LEGGE N. 144/1999, ART. 1, COMMA 7)

Sezione 1 - Regioni	
Abruzzo	64.151,13
Basilicata	72.773,56
Calabria	84.065,94
Campania	134.362,65
Emilia-Romagna	90.087,78



Friuli V-Giulia	60.498,28
Lazio	102.432,22
Liguria	66.828,47
Lombardia	137.828,78
Marche	46.040,28
Molise	56.650,11
Piemonte	89.032,47
Puglia	108.100,73
Sardegna	78.738,93
Sicilia	129.818,18
Toscana	82.297,25
Umbria	66.234,99
Valle d'Aosta	51.654,95
Veneto	96.664,57
Totale	1.618.261,27
Sezione 2 - Amministrazioni centrali	
Politiche agricole	36.618,59

Giustizia	36.618,59
Beni Culturali	36.618,59
MIT	36.618,59
Sanità	36.618,59
Interno	36.618,59
PCM-DIPE	36.618,59
Totale	256.330,14
Sezione 3 - Funzioni orizzontali	
MIP/CUP	900.000,00
PCM-NUVAP	36.618,59
Totale	936.618,59
Totale Fondo anno 2023	2.811.210,00

*Il vice Presidente: GIORGETTI*

*Il Segretario: MORELLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2023*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, reg. n. 1345*

**23A06029**

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di valsartan, «Valsartan Zentiva».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 691/2023 del 27 ottobre 2023*

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale VALSARTAN ZENTIVA nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

- «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723304 (base 10) 16USV8 (base 32);
- «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723316 (base 10) 16USVN (base 32);
- «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723328 (base 10) 16USW0 (base 32);
- «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723330 (base 10) 16USW2 (base 32);
- «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723342 (base 10) 16USWG (base 32);
- «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723355 (base 10) 16USWV (base 32);
- «40 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723367 (base 10) 16USX7 (base 32);
- «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723379 (base 10) 16USXM (base 32);
- «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723381 (base 10) 16USXP (base 32);
- «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723393 (base 10) 16USY1 (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723405 (base 10) 16USYF (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723417 (base 10) 16USYT (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723429 (base 10) 16USZ5 (base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723431 (base 10) 16USZ7 (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723443 (base 10) 16USZM (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723456 (base 10) 16UT00 (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723468 (base 10) 16UT0D (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723470 (base 10) 16UT0G (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723482 (base 10) 16UT0U (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723494 (base 10) 16UT16 (base 32);

«160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723506 (base 10) 16UT1L (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723518 (base 10) 16UT1Y (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723520 (base 10) 16UT20 (base 32);

«320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040723532 (base 10) 16UT2D (base 32);

